

**PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI TRICESIMO**

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ' DI ESTETISTA

Articolo 1 - Attività di estetista.

L'attività di estetista esercitata in forma di impresa individuale o di società è svolta in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è disciplinata dalla L.R. 22.04.2002 n° 12 e successive modificazioni ed integrazioni e dal presente regolamento comunale.

L'attività comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi presenti.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.

L'esercizio dell'attività di estetista, gli istituti di bellezza comunque denominati, le attività di estetista esercitate in associazione con un servizio di parrucchiere misto, dovunque l'attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinati dal presente regolamento.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio, salvo che l'attività sia svolta a favore di persone immobilizzate o handicappate, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa.

L'attività può essere svolta con:

- l'attuazione di tecniche manuali;
- l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui alla L.R. n° 12/2002 (allegato A del presente regolamento);
- l'applicazione dei prodotti cosmetici, come definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n° 713 e successive modificazioni.

Le suddette disposizioni si applicano anche ai soggetti che svolgono l'attività di estetista utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi di cui all'allegato A) al presente regolamento.

Articolo 2 – Apertura attività.

L'apertura di un'attività di estetista, il subingresso e il relativo trasferimento d'azienda e la modifica ai locali e/o alle apparecchiature, sono soggetti a denuncia di inizio attività.

La **DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ** deve contenere:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e il numero di codice fiscale del richiedente;
- denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
- precisa ubicazione dei locali ove esercitare l'attività;
- data in cui si presume di iniziare l'attività;
- le generalità dei soci, dei collaboratori o dei dipendenti nei casi previsti;
- dichiarazione sostitutiva relativa al possesso della qualifica professionale prevista dall'articolo 26 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 da parte del titolare dell'impresa, del direttore dell'azienda e dei soci che esercitano l'attività di estetista;
- dichiarazione antimafia prevista dalla Legge n. 575 del 31.05.1965 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla Legge 46/90.
- dichiarazione a firma di un tecnico qualificato che la struttura è a norma dal punto di vista igienico sanitario

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

planimetria quotata in duplice copia dei locali (scala non inferiore a 1:100), firmata da un tecnico abilitato, contenente indicazione delle altezze, delle superfici dei singoli locali, il loro indice di illuminoventilazione, destinazione d'uso;

elenco delle attrezzature ed apparecchiature elettromeccaniche:

relazione tecnica ove siano indicati anche i mezzi di disinfezione che si intendono adottare e qualora si intenda installare, le caratteristiche degli impianti di ventilazione artificiale, il tutto a firma di tecnico abilitato.

Nel caso di impresa individuale l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare, qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria deve essere presentata dal Legale Rappresentante della società. e deve indicar il soggetto in possesso della qualifica professionale.

Sono soggetti a comunicazione inoltrata al Comune:

-sostituzione di uno o più soggetti professionalmente qualificati per l'attività di estetista nell'ambito della società artigiana.

- la cessazione attività

Articolo 3 – Requisiti.

La qualificazione professionale, conseguita ai sensi dell'art. 26 della L.R. 12/2002 ovvero dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, in alternativa, mediante:

a) un corso di formazione professionale seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista;

b) un anno di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente o collaboratore familiare, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica,

c) un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente, di collaboratore familiare o di socio, seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica.

I corsi di formazione professionale di cui sopra sono realizzati nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla L.R. n.76/1982 e fino all'entrata in vigore dei regolamenti regionali che definiscono i programmi dei corsi e la composizione della commissione d'esame, ai fini del riconoscimento del requisito professionale si applica l'articolo 3 della L.R. 21/91 .

Articolo 4 - Attività svolte nel domicilio.

L'attività di parrucchiere misto può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali siano separati e distinti dai locali destinati ad uso diverso, con accesso indipendente dall'esterno, servizi igienici autonomi e rispettino tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, ed in particolare le norme igienico sanitarie di cui ai successivi artt. 9, 10, 11 e 12.

Articolo 5 - Vendita di prodotti cosmetici.

Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni relative alla normativa sul commercio.

Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al presente Regolamento Comunale e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di estetista.- Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.-

Articolo 6 - Requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali.

I locali dell'attività oltre ad essere conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, devono possedere le seguenti caratteristiche:

a) La superficie totale dell'unità immobiliare destinata all'attività di estetica deve essere di almeno 25 mq;

-I locali, ove è prevista la presenza dell'operatore, devono avere una superficie di almeno 8 mq da aumentarsi per specifiche destinazioni d'uso;

-I box per le apparecchiature abbronzanti o per altri usi estetici, ove non sia prevista la presenza dell'operatore, devono avere una superficie di almeno 4 – 6 mq;

Le attività di estetica o di parrucchiere misto possono vendere o cedere alla propria clientela all'interno dei locali i prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento delle attività medesime come stabilito dall'art. 32 della L.R. 22.04.2002 n. 12. L'attività di estetista può essere esercitata unitamente all'attività di parrucchiere misto purché, l'attività di parrucchiere misto, abbia una superficie minima di almeno mq 20, almeno un servizio igienico con antibagno e lavabo e l'attività di estetica abbia superfici come sopra riportate;

Non è ammesso lo svolgimento delle attività di estetica e di parrucchiere misto in forma ambulante o di posteggio;

b) Superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/10 della superficie del pavimento. Qualora tale risultato non fosse ottenibile, è necessario prevedere un impianto di aerazione artificiale: prima dell'installazione, il progetto dell'impianto dovrà essere sottoposto al parere preventivo da parte del DP dell'ASS. n. 4. L'ottenimento dei requisiti di microclima dovrà essere dimostrato anche nei casi di suddivisione dei locali in zone di lavoro distinte tramite setti. Per gli esercizi che abbiano attività o attrezzature che comportino aumento della temperatura o dell'umidità dell'aria (ad es. lampade UV , saune, idromassaggi, ecc.) in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività potranno essere imposti, su proposta del Dipartimento di Prevenzione, mezzi di ventilazione sussidiaria;

c) Pavimenti a superficie unita, lavabile e impermeabile, pareti di materiale liscio, lavabile ed impermeabile fino ad un'altezza di m 2 dal pavimento;

d) Gli esercizi dovranno essere dotati di servizi igienici ad uso esclusivo dell'esercizio composti da latrina e antilatrina con lavabo accessibili direttamente dall'interno dell'esercizio, con le caratteristiche di cui al punto b

e provvisti di distributore di sapone, asciugamani a perdere, cestino rifiuti. La rubinetteria del lavabo dovrà essere a comando non manuale (a pedale, fotocellula ecc.);

e) Lavabi fissi con acqua corrente potabile;

f) Eventuali zone destinate allo svolgimento dell'attività di manicure e pedicure devono essere separate dal resto mediante setti divisorii di materiale liscio e facilmente lavabile fino ad altezza di m 2 dal pavimento e dotate di lavapiedi;

g) Gli impianti (elettrico, di riscaldamento, di ventilazione artificiale) e comunque tutte le apparecchiature che utilizzano corrente elettrica devono essere conformi alla L. 46/90, al D.L. n. 626 del 25.11.1996 e D.P.R. n. 462 del 22.10.2001 (marcatura CE, interruttore differenziale con $I_{dn} \leq 30$ mA ecc.);

h) I locali inoltre dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori D.Lgs. 626/94 e succ. int. e mod. (ad esempio devono essere previsti: spogliatoi per il personale, armadi per il vestiario, vie ed uscite d'emergenza, luci d'emergenza ecc.).

Articolo 7 - Requisiti igienici delle attrezzature.

Si dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:

- a) arredamento di facile pulizia;
- b) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti;
- c) recipienti distinti, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e per i rifiuti;
- d) i sedili dell'esercizio dovranno essere forniti di poggiatesta con carta o tela da cambiarsi per ogni persona. Così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani, gli accappatoi e le coperture dei lettini in estetica. Questo materiale dovrà essere custodito in appositi armadietti.
- e) gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente con la più rigorosa e scrupolosa pulizia. Quelli che vengono a contatto diretto con la parte cutanea del cliente, dovranno essere disinfettati come previsto dalle procedure identificate nella "conduzione igienica dell'esercizio".

Articolo 8 - Conduzione igienica dell'attività.

Nei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista è vietata qualsiasi prestazione o trattamento diretti a finalità specificamente ed esclusivamente di carattere terapeutico nonché l'utilizzazione di apparecchi e strumenti a tale specifico scopo. Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a) I rifiuti solidi devono essere raccolti in recipienti lavabili dotati di adeguato sistema di chiusura, allontanati e smaltiti in conformità al regolamento comunale per i rifiuti solidi al D. Lgs. n. 22 del 15.02.1997;
- b) I preparati di uso cosmetico impiegati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalla legge 11.10.1986, n. 713 e successive modifiche. Il cliente dovrà essere adeguatamente informato prima dell'applicazione di sostanze che possono provocare reazioni allergiche;
- c) I procedimenti tecnici di lavorazione nei quali sono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono essere moleste o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti areazioni dell'ambiente;
- d) Durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;
- e) Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro, sempre in stato di perfetta pulizia (il personale che presenti lesioni cutanee alle mani dovrà indossare guanti protettivi in lattice, vinile ecc.);
- f) Prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- g) Nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;
- h) Onde evitare la diffusione di malattie a trasmissione ematica, tutte le attrezzature che possono essere contaminate con il sangue dovranno essere del tipo monouso, da gettare dopo ogni utilizzo, oppure dovranno essere in materiale che possa essere sottoposto a processi di sterilizzazione. Pertanto al termine di ogni applicazione le attrezzature non monouso dovranno essere lavate con acqua e detergente e successivamente sterilizzate con stufa a secco (160 C° per 2 ore oppure 170 C° per un ora o 180 C° per 30 minuti). In alternativa alla sterilizzazione con tale metodo fisico potranno essere usati disinfettanti ad "alto livello di attività". I prodotti e le procedure dovranno essere preventivamente approvate dal Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S.;
- i) Tutti i locali dell'esercizio e le attrezzature devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con ipoclorito di sodio (in diluizione al 10%);
 - l) Nel caso di contaminazione di attrezzature o ambienti con sangue, si raccomanda di attuare sempre la disinfezione nei modi sopra descritti;
 - m) Coloro che intendono effettuare anche il servizio a domicilio del cliente, dovranno recarvisi forniti di valigetta contenente gli strumenti e di quanto necessario per il rispetto delle norme igieniche

Articolo 9 – Orari e tariffe.

Che l'orario ed il calendario delle festività delle attività di estetista operanti sul territorio comunale sia il seguente:
Gli imprenditori previa esposizione obbligatoria di un cartello indicatore dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

- apertura settimanale dell'esercizio articolata su 5 o 6 giorni, dal lunedì al sabato;
- chiusura nella giornata di domenica e nelle seguenti ricorrenze festive:
1^a gennaio, 6^a gennaio (epifania), Pasqua di resurrezione, lunedì dell'angelo, 25^a aprile, 1^a maggio, 2^a giugno, 15 agosto, 1^a novembre, 8^a dicembre, 25^a dicembre, 26^a dicembre
- che l'orario di apertura sia compreso tra le ore 8.00 e le ore 21.00 (per un massimo di 56 ore settimanali)
- libera scelta del riposo settimanale (anche articolato in due mezze giornate)
- adozione di un orario spezzato, continuato oppure misto, vale a dire spezzato in alcuni giorni e continuato in altri;
- nella ricorrenza del Santo Patrono e delle Ceneri l'apertura degli esercizi è facoltativa;
- è data facoltà alle attività di estetiste operanti nel territorio del Comune di Tricesimo di effettuare l'apertura domenicale durante il mese di dicembre

Articolo 10 - Attività promiscue.

L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di parrucchiere misto, in forma di imprese esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dal rispettivo regolamento.

Nel caso in cui l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime.- Qualora l'attività mista sia svolta in una delle forme societarie di cui all'art.10 della L.R.n.12/2002, i soci partecipanti che esercitano le distinte attività, devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.-

Articolo 11 - Attività di tatuaggio e piercing.

L'esercizio di attività di tatuaggio e di piercing, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione della DIA da parte del legale rappresentante dell'impresa, attesa la conformità dei locali e delle attrezzature.

Articolo 12 – Controlli e Sanzioni.

Gli Agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica, incaricati della vigilanza delle attività previste dal presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio, in cui si svolgono le attività suddette.

L'esercizio dell'attività in assenza della presentazione della DIA ai sensi della L.R. 12/2002 comporta una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 516,00 a Euro 1549,00.

Per qualunque altra violazione amministrativa, si osserva la L.R. 17.01.1984 n° 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 13 – Norme finali.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia, ed in particolare le norme dettate dalla Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.

Allegato:

Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico:

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiori a 4 mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti UVA.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera per ceretta.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti.
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.

- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni dieci centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici ed elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser estetico.
- Saune.